

COMUNE DI CINISI

AREA METROPOLITANA DI PALERMO

Ordinanza Sindacale n. 46 del 07\08\2019

Oggetto: Disciplina piccoli intrattenimenti musicali

IL SINDACO

PREMESSO che i titolari di pubblici esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono soliti organizzare piccoli trattenimenti musicali;

VISTO il comma 2 dell'art. 13 "Modifiche al T.U.L.P.S. del Decreto Legge 9 febbraio 2012 n. 5 "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" che ha abrogato il secondo comma dell'art. 124 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635. inerente l'art. 69 del T.U.L.P.S. Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773;

CONSIDERATO CHE:

- l'abrogazione del citato articolo 124, unitamente alla liberalizzazione degli orari di apertura dei pubblici esercizi consente di svolgere liberamente senza limitazioni d'orario qualsiasi attività di intrattenimento musicale (concertini, karaoke, cabaret, intrattenimento con d.j.) all'interno e all'esterno dei pubblici esercizi per eventi fino ad un massimo di 200 persone;

- questa Amministrazione Comunale riconosce l'importante ruolo sociale ed economico delle attività di P.E. ed attività similari poiché, con la loro presenza, offrono ai residenti e/o turisti, attraverso l'organizzazione di piccoli intrattenimenti musicali ed altre iniziative complementari che comportano emissioni sonore all'esterno dei locali medesimi e che si protraggono oltre i consueti limiti orari notturni, la possibilità di divertirsi entro i confini comunali sottraendoli ad effettuare trasferte in automobile per raggiungere ritrovi situati in altre località;

- i locali pubblici (es.: bar, ristoranti, hotel, chioschi e similari) si trovano quasi tutti ubicati all'interno del centro storico e lungo la spiaggia, zone caratterizzate da una notevole densità abitativa;

TENUTO CONTO che gli spettacoli ed intrattenimenti organizzati in pubblici esercizi (piano bar, piccoli concerti, karaoke, diffusione di musica dal vivo, cabaret, ecc.) devono svolgersi nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico sanitaria e di inquinamento acustico, nonché a quelle contenute negli artt. 68 e 69 TULPS;

RILEVATO che lo svolgimento delle attività suddette, svolte con amplificazione all'aperto, possono comportare il superamento dei limiti previsti dalla vigente normativa in materia;

RITENUTO che lo svolgimento di dette attività musicali debba essere maggiormente coordinato al fine di prevenire e limitare il disturbo ai residenti e ospiti del territorio generato dal susseguirsi di manifestazioni, anche di breve durata, soprattutto durante il periodo notturno;

RITENUTO, altresì, opportuno individuare le norme di disciplina delle attività di intrattenimento e il sistema sanzionatorio da applicarsi in caso di violazione della presente Ordinanza;

VISTO l'art. 6 comma 1 il D.P.C.M. 1 marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno";

VISTO il D.P.C.M. 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori minimi delle sorgenti sonore";

VISTO il D.Lgs. n. 480 del 13.07.1994;

VISTA la legge quadro n. 447 del 26.10.1995 e ss.mm.ii introdotte dal dlgs. n. 42 del 17.02.2017 sull'inquinamento acustico la quale attribuisce ai comuni la facoltà di autorizzare, anche in deroga ai valori limite, lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso;

VISTO l'art. 50 comma 5 del D. Lgs. 267/2000;

VISTI gli artt. 68 e 69 del R.D. 18.06.1931 n. 773 (T.U delle Leggi di Pubblica Sicurezza modificato con il D.lvo 29.09.2013 n. 121 nonché il D.L. 9.02.2012 n. 5 e ss.mm.ii.)

ORDINA

1. Ai titolari e/o gestori dei pubblici esercizi, prima di effettuare diffusione sonora di musica, riprodotta con apparecchi elettroacustici nei locali di pubblico esercizio di presentare a questo Ente, tramite il portale di **impresainungiorno.gov.it** del Comune di Cinisi una Segnalazione Certificata di Inizio Attività per attività di intrattenimento musicale (S.C.I.A.) corredata da una relazione fonometrica.

2. Ai titolari di pubblici esercizi (bar, ristoranti chioschi e similari), sono impartiti le seguenti prescrizioni in ordine allo svolgimento dei piccoli intrattenimenti musicali:

Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Ottobre, Novembre, Dicembre

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e domenica l'evento deve concludersi entro le ore 24 del giorno d'inizio;
venerdì, sabato e prefestivi sino alle ore 1:00 del giorno successivo a quello d'inizio

Giugno, Luglio, Agosto, Settembre

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e domenica l'evento deve concludersi entro le ore 00:30 del giorno successivo a quello d'inizio;
venerdì, sabato e prefestivi sino alle ore 1:30 del giorno successivo a quello d'inizio

3. L'esercizio dell'attività di piccoli trattenimenti fino ad un massimo di 200 persone all'interno e all'esterno dei pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al rispetto delle norme dettate nell'art. 6 comma 1 del D.P.C.M. 1.03.91 e alle prescrizioni di seguito elencate:

- che i locali sede dell'attività non sono allestiti in modo da configurare una attività di pubblico spettacolo o intrattenimento, ovvero non sono resi idonei all'accoglimento prolungato del pubblico;
- che non viene imposto il pagamento di un biglietto di ingresso;
- che l'attività di trattenimento si svolge in occasione della normale attività di somministrazione;
- che non si applicano aumenti dei costi delle consumazioni rispetto al listino prezzi ordinariamente applicato;
- che nel locale non vi sono spazi espressamente destinati all'attività di spettacolo o ballo (pista da ballo, sedie disposte a platea, ecc.);

